

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONVENZIONE

1) Premessa

La presente Convenzione si basa sull'esistenza dei seguenti presupposti:

- disponibilità del Contraente a stipulare polizze in forma cumulativa, relative a coperture assicurative per il solo caso di morte da ogni causa di cui al programma assicurativo denominato _____ con riferimento ai notai iscritti a ruolo che ne abbiano formulato richiesta al Contraente stesso;
- disponibilità della Società a riconoscere al Contraente le migliori condizioni per le conseguenti assicurazioni, se stipulate in forma di Assicurazione di Gruppo.

2) Oggetto

Con la presente Convenzione:

- il Contraente si impegna ad inserire nella garanzia assicurativa per il caso di morte i NOTAI iscritti a ruolo che intendano aderire al programma assicurativo di cui alla presente convenzione e ne abbiano fatto richiesta al Contraente stesso.
- la Società si impegna a stipulare polizze collettive di gruppo per il caso di morte a favore dei singoli assicurati;

Tali polizze collettive di gruppo presuppongono un unico Contraente ed un unico contratto di assicurazione.

L'importo del capitale da assicurare è liberamente scelto dal singolo assicurando all'adesione sulla base di tre opzioni predefinite: 250.000 euro, 500.000 euro ed 1.000.000 di euro.

Ai fini della validità delle garanzie la Società si riserva in ogni momento il diritto di verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle condizioni previste nella Convenzione.

3) Beneficio

Il beneficio delle prestazioni assicurate è attribuito in caso di morte, agli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.

Il Contraente rinuncia alla facoltà di modifica del beneficio, facoltà attribuita ai singoli assicurati.

4) Assicurati

Assicurati sono tutti i soggetti elencati nelle schede di Polizza per i quali la Società ha accettato il rischio e il Contraente abbia corrisposto il relativo premio.

5) Contraente e suoi obblighi

Contraente della presente convenzione è a tutti gli effetti _____ che inserisce in assicurazione esclusivamente i Notai iscritti a ruolo che volontariamente aderiscono all'iniziativa sopportando l'onere della corresponsione del premio.

Sul Contraente gravano tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché quello di inviare tempestivamente alla Società tutte le comunicazioni concernenti il rapporto assicurativo.

Il Contraente si impegna a fornire a ciascun Assicurato, al momento dell'ingresso in assicurazione, il fascicolo informativo relativo all'assicurazione per il caso di morte per collettive predeterminate _____ nonché ogni eventuale successiva

modifica delle condizioni ed ogni atto o documento sottoscritto dal Contraente oltre alla presente Convenzione.

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONVENZIONE

6) Documentazione per l'assunzione del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di inviare alla Società la richiesta di copertura per l'ingresso di un Assicurando o di aumento del capitale da assicurare, corredata della documentazione prevista a norma dell'allegato n. 2 alla presente Convenzione. La suddetta documentazione dovrà essere inviata nei termini previsti al successivo art. 7 punto b).

Nel caso di richiesta di capitale assicurato pari a 250.000 euro, il buono stato di salute si intende comprovato quando il modulo di adesione, contenente la dichiarazione di buono stato di salute, risulta integralmente compilato e sottoscritto dall'assicurato in ogni sua parte.

Nel caso in cui sia stato presentato il questionario sanitario, che dovrà sempre essere integralmente compilato e sottoscritto dall'assicurato, il buono stato di salute si intende comprovato quando siano riportate tutte risposte negative e la differenza fra altezza in centimetri e peso risulti essere superiore a 80.

Sulla base della documentazione sanitaria ricevuta la Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari, o di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi sanitari.

Si precisa che, in caso di aumento dei capitali assicurati richiesti dal Contraente, l'eventuale soprapremio sanitario si rende applicabile anche al capitale già precedentemente assicurato.

Il costo degli eventuali accertamenti sanitari è a carico degli assicurati.

La Società terrà conto, per l'individuazione della somma complessiva sotto rischio ai fini della documentazione necessaria per la valutazione dei rischi da assicurare di cui all'allegato 2) della presente Convenzione, delle eventuali altre polizze stipulate sullo stesso Assicurato con la Società stessa.

In caso di accettazione delle coperture da parte della Società la medesima emetterà la scheda di polizza.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di accettare o meno il rischio dandone comunicazione scritta al Contraente.

7) Documenti contrattuali

Il Contraente presenterà alla Società (su supporto informatico o cartaceo):

- a) entro il 1° aprile di ogni anno, l'elenco nominativo degli assicurati presenti alle ore 24 del 1° febbraio - ricorrenza annuale dell'assicurazione - con l'indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale e capitale assicurato alle ore 24 del 1° febbraio e per i quali si dovrà procedere al rinnovo annuale della copertura; l'elenco sarà accompagnato in relazione ai nuovi ingressi dalla documentazione richiesta;
- b) entro il quindici del mese l'elenco dei nuovi assicurandi che hanno fatto richiesta di assicurazione nel mese precedente, anch'esso accompagnato dalla documentazione richiesta.

La Società emetterà per il Contraente:

- c) annualmente una scheda di polizza ad elenco per assicurati presenti in garanzia alle ore 24 del 1° febbraio di ogni anno;
- d) mensilmente una scheda di polizza ad elenco contenente i nominativi dei nuovi assicurati che hanno fatto richiesta di assicurazione nel corso del mese precedente, comunicati nella modalità prevista al precedente punto b);
- e) un certificato individuale relativo a ciascun periodo di copertura assicurativa.

8) Diritto di recesso dal contratto

Ciascun Assicurato può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione, dandone comunicazione alla Società e al Contraente con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'adesione dell'assicurato, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, al Contraente verrà rimborsato il premio corrisposto sulla singola posizione.

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONVENZIONE

9) Clausola Broker

In considerazione del fatto che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spettabile

agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Convenzione viene dato atto che al broker vengono delegate per conto del Contraente le seguenti attività:

1. raccolta delle adesioni presso i notai che intenderanno aderire.
2. trasmissione di tutta la documentazione alla Compagnia.
3. incasso dei premi da parte dei Notai aderenti e versamento alla Compagnia per conto del Contraente.

Il pagamento del premio effettuato dai singoli assicurati al Broker si intenderà effettuato alla Compagnia, nei termini ed alle condizioni degli art. 118 del Codice delle Assicurazioni e 55 del regolamento ISVAP numero 5 del 16 Ottobre 2006.

4. consegna agli aderenti della documentazione contrattuale e precontrattuale ai sensi della vigente normativa.
5. restituzione del premio all'assicurato in caso di recesso.

Per tutte le attività svolte dal Broker resterà direttamente responsabile nei confronti della Compagnia il Contraente.

Ogni comunicazione inerente la presente Convenzione svolta dal Broker in nome e per conto del Contraente si intenderà come effettuata dal Contraente stesso, ad eccezione delle comunicazioni relative alla durata della Convenzione che saranno ritenute valide solo se sottoscritte direttamente dal Contraente.

10) Durata della Convenzione

La Convenzione ha una durata pari a 3 anni e si rinnova automaticamente di volta in volta alla scadenza, per periodi di 3 anni, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle parti - da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. - almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione.

La Società si riserva altresì di modificare le condizioni concordate in caso di specifica disposizione dell'Organo di Controllo; le modifiche saranno operanti a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui la Società abbia comunicato per iscritto al Contraente le modifiche stesse.

La presente Convenzione è emessa in

con decorrenza dalle ore 24 del

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONVENZIONE

Il rapporto assicurativo viene stipulato sulla base:

- dei tassi di premio di cui all'allegato n. 1 alla Convenzione
- della documentazione necessaria per l'assunzione del rischio di cui all'allegato n. 2
- modulo di adesione di cui all'allegato n. 3
- delle Condizioni di Assicurazione contenute nel fascicolo Informativo del prodotto
mod. _____ edizione _____ allegato alla presente
Convenzione, per quanto non derogate, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare
- dell'allegato 4 "Modifiche ed integrazioni alle condizioni di assicurazione".

IL CONTRAENTE

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONVENZIONE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell' informativa ricevuta, ai sensi degli art. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsente

- *al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;*
- *al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);*

acconsente (*)

- *al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;*
- *al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.*

() (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").*

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

data, ___/___/_____

IL CONTRAENTE

allegato n. 1 alla Convenzione n.

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRIPPO
GARANZIA: MORTE**

Tassi di premio per assicurare 1000 euro di capitale

| Età | Tasso premio | Età | Tasso premio |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| 18 | 0,46 | 51 | 2,32 |
| 19 | 0,49 | 52 | 2,56 |
| 20 | 0,50 | 53 | 2,88 |
| 21 | 0,53 | 54 | 3,21 |
| 22 | 0,55 | 55 | 3,62 |
| 23 | 0,55 | 56 | 4,05 |
| 24 | 0,57 | 57 | 4,51 |
| 25 | 0,58 | 58 | 5,03 |
| 26 | 0,61 | 59 | 5,62 |
| 27 | 0,64 | 60 | 6,24 |
| 28 | 0,67 | 61 | 6,92 |
| 29 | 0,71 | 62 | 7,65 |
| 30 | 0,71 | 63 | 8,44 |
| 31 | 0,71 | 64 | 9,31 |
| 32 | 0,71 | 65 | 10,26 |
| 33 | 0,71 | 66 | 11,27 |
| 34 | 0,71 | 67 | 12,24 |
| 35 | 0,71 | 68 | 13,32 |
| 36 | 0,71 | 69 | 14,46 |
| 37 | 0,71 | 70 | 15,95 |
| 38 | 0,75 | 71 | 17,30 |
| 39 | 0,77 | 72 | 18,30 |
| 40 | 0,81 | 73 | 19,30 |
| 41 | 0,88 | 74 | 20,30 |
| 42 | 0,97 | 75 | 21,30 |
| 43 | 1,05 | | |
| 44 | 1,16 | | |
| 45 | 1,25 | | |
| 46 | 1,41 | | |
| 47 | 1,61 | | |
| 48 | 1,79 | | |
| 49 | 1,97 | | |
| 50 | 2,14 | | |

L'età degli assicurati si calcola in anni interi al giorno natalizio più vicino alla data di riferimento del calcolo.

Agli assicurati di sesso femminile verrà applicato il tasso corrispondente all'età ridotta di 5 anni.

IL CONTRAENTE

Allegato n. 2 alla convenzione

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO

| Capitale previsto fino a 250.000,00 € | Capitale superiore a 250.000,00 € e non superiore a 500.000 € | Capitale superiore a 500.000,00 € |
|---|---|--|
| <p>✓ Modulo di adesione</p> <p>Per soggetti di età superiore a 60 anni, o per coloro i quali non hanno sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute:</p> <p>✓ Compilazione del questionario sanitario da parte dell'Assicurando sul suo stato di salute</p> | <p>✓ Documentazione prevista per capitali fino a 250.000 euro;</p> <p>✓ Compilazione del questionario sanitario da parte dell'Assicurando sul suo stato di salute;</p> <p>✓ Rapporto di visita medica affidata al medico curante;</p> <p>✓ Esame completo delle urine;</p> <p>✓ ECG di base ;</p> <p>Per soggetti di età superiore a 50 anni di entrambi i sessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ RX torace in due proiezioni non antecedente 1 anno <p>Per soggetti di sesso maschile di età superiore a 50 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ PSA TOTALE e LIBERO; <p>Per soggetti di sesso femminile e di età compresa fra i 40 e i 70 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ PAP test e mammografia (non antecedenti 2 anni); | <p>Documentazione prevista per capitali fino a 500.000 euro;</p> <p>✓ ESAMI EMATOCHIMICI: VES, emocromo completo, glicemia, azotemia, creatinemia, uricemia, colesterolo (totale, HDL, LDL), trigliceridi, quadro proteico elettroforetico, ALT, AST, Gamma G.T., fosfatasi alcalina, bilirubinemia totale e frazionata, HbsAg, anti Hbc, HcV; test HIV</p> <p>✓ Visita cardiologica con ECG ed eventuale test da sforzo qualora richiesto dallo specialista</p> |

In relazione a capitali assicurati pro capite superiori a € 500.000,00, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la compilazione di un questionario sulla situazione finanziaria, contenente una dichiarazione da parte del Notaio sull'ammontare complessivo dell'onorario repertoriale degli ultimi 3 anni (la società si riserva comunque la facoltà mediante ispezione diretta del registro stesso).

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONTRAENTE

TIMBRO CONTRAENTE _____

MODULO ADESIONE

(prima della sottoscrizione si raccomanda all'Assicurato di leggere le avvertenze, compilare integralmente e verificare l'esattezza delle dichiarazioni)

Io sottoscritto _____ nato il ____ / ____ / ____

a _____ (Prov. _____) Cod. fiscale _____ e il

dichiaro di conoscere le condizioni di cui alla Convenzione vita stipulata tra _____ e il Contraente sopra citato, nonché di:

- aver ricevuto prima della sottoscrizione del modulo di adesione, il fascicolo informativo del prodotto " _____ " mod. _____ edizione _____ relativo alla forma assicurativa suddetta e di averne preso visione;
- aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49 commi 1 e 2 del Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006, nonché la Convenzione stipulata tra _____ e _____)
- aver preso preventiva ed integrale conoscenza delle condizioni che regolano l'assicurazione;
- accettare integralmente le suddette condizioni e di aderire alle medesime;
- prendere atto che la Convenzione è intermediata, su incarico del Contraente, dal Broker _____ il quale è stato incaricato dal Contraente stesso alla raccolta delle adesioni, alla trasmissione di tutta la documentazione alla Compagnia e all'incasso dei premi;
- prendere atto che è prevista la facoltà di recesso la quale può essere esercitata da ciascun Assicurato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione alla Società e al Contraente con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'adesione dell'Assicurato, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, al Contraente verrà rimborsato il premio corrisposto sulla singola posizione.

Pertanto, ciò premesso:

- **acconsento a norma del disposto dell'art. 1919 del Codice Civile all'assicurazione medesima;**
- **prendo atto del beneficio per il caso di morte dell'assicurazione medesima attribuito in Convenzione dal Contraente ai miei eredi legittimi in parti uguali.**

Desidero modificare il Beneficio sopra attribuito.

Designo quali beneficiari in caso di mia morte:

(Selezionare il caso prescelto con una "X", in caso di mancata scelta i beneficiari sono quelli sopra indicati.)

- Eredi testamentari o, in mancanza, i legittimi dell'Assicurato in parti uguali
- I figli nati e nati del'Assicurato I genitori, in mancanza il superstite di essi
- Il coniuge dell'Assicurato Il coniuge dell'assicurato e i figli nati e nati
- Il coniuge dell'Assicurato o in mancanza i figli nati e nati
- Il Fratello/La sorella _____ data di nascita _____
- Il Sig./La Sig.ra _____ data di nascita _____
- Altro _____

Desidero attivare una copertura assicurativa per un capitale assicurato pari a:

250.000 euro 500.000 euro 1.000.000 euro

L'assicurando _____

data, _____

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

CONTRAENTE

TIMBRO CONTRAENTE _____

MODULO ADESIONE

Consapevole della rilevanza ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società a norma degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiaro altresì di essere di sana e robusta costituzione ed esente da malattie in atto e di non aver sofferto negli ultimi 6 mesi di gravi malattie o aver riportato lesioni.

L'assicurando _____ data, _____
(Qualora l'assicurando non possa sottoscrivere la dichiarazione sopra riportata dovrà compilare il questionario sanitario)

Dichiaro di aver preso visione delle seguenti Avvertenze:

DURATA DELLA COPERTURA

La garanzia a favore di ciascun Assicurato cessa automaticamente al termine dell'anno assicurativo in cui l'Assicurato abbia perso i requisiti previsti dalla Convenzione (iscrizione a ruolo) o abbia manifestato la volontà di non rinnovare la copertura.

PRESTAZIONI

In caso di morte dell'Assicurato la Società garantisce la liquidazione del capitale assicurato ai beneficiari individuati in Convenzione, fermo restando le esclusioni e le limitazioni delle garanzie previste dalle Condizioni di Assicurazione allegate alla Convenzione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini di non pregiudicare il diritto alle prestazioni assicurative, è interesse dell'Assicurato non tacere elementi rilevanti per l'esatta valutazione, da parte della Società, del rischio relativo alla presente assicurazione anche ai fini degli articoli 1892 e 1893 del C.C.

L'assicurando _____ data, _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsento

- *al trattamento da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;*
- *al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);*

_____ **acconsento** (°)

- *al trattamento, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo _____ nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;*
- *al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo _____ nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.*

(°) *(ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").*

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

L'assicurando _____ data, _____

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE -**

Allegato n. 4 alla Convenzione n

Modifiche ed integrazioni alle Condizioni di Assicurazione

Le Parti prendono atto delle seguenti Modifiche ed integrazioni alle Condizioni di Assicurazione di cui al Fascicolo Informativo mod. n. Edizione

1. Il comma 3 dell'art. 1 – Prestazioni assicurate – viene annullato e sostituito dal seguente testo :
"Il periodo di copertura assicurativa coincide :
 - *con il periodo annuale intercorrente dalle ore 24 del 1 febbraio di ciascun anno fino alle ore 24 del 1° febbraio dell'anno successivo.*
 - *con la frazione di anno come sopra definito successiva all'ingresso in assicurazione, per le posizioni individuali che entrano in assicurazione nel corso dell'anno stesso.**Le Parti si danno reciprocamente atto che ai soli fini amministrativi il periodo di copertura indicato nella scheda di polizza avrà decorrenza e scadenza dalle ore 00 del giorno successivo a quello di inizio/termine del periodo di copertura stesso."*

2. L'art. 2 – Esclusioni - viene annullato e sostituito dal seguente testo :
"Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:
 - *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
 - *partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;*
 - *atti di guerra, operazioni militari, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;*
 - *partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;*
 - *sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti sanitari (quando richiesti) e il decesso avvenga nei primi sette anni successivi all'ingresso in assicurazione della posizione individuale o alla data dell'eventuale riattivazione accordata dalla Società ai sensi dell'art. 8; la stessa esclusione si applica nei primi sette anni dall'eventuale aumento della prestazione, se richiesto dal Contraente, con riferimento all'incremento di importo;*
 - *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
 - *suicidio: qualora questo avvenga nei primi sei mesi di decorrenza della garanzia assicurativa.**Se il decesso dell'Assicurato deriva da una di tali cause escluse dalla garanzia, la Società non effettua alcun pagamento."*

3. L'art. 3 – Sinistro che colpisca più assicurati - viene annullato e sostituito dal seguente testo :
*"Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso di più Assicurati, la garanzia è limitata fino ad un importo massimo complessivo pari a 10.000.000 di euro.
Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli Assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati."*

4. L'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione – Ingresso e permanenza nell'assicurazione, entrata in vigore delle garanzie – viene annullato e sostituito dal seguente testo:

"All'ingresso in assicurazione della posizione individuale a condizione che la Società riceva tutta la documentazione richiesta nei termini previsti dalla convenzione, che la relativa scheda di polizza venga emessa dalla Società stessa e che venga pagato il premio nei termini di cui agli art. 4 e 7 le garanzie entrano in vigore come precisato ai punti a) e b) che seguono:
a) per capitali assicurati pari a 250.000 euro, a condizione che il buono stato di salute dell'Assicurando risulti già comprovato dalla documentazione necessaria per l'ingresso in assicurazione inviata dal Contraente alla Società, secondo quanto previsto in Convenzione, le

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO
GARANZIA: MORTE**

Allegato n. 4 alla Convenzione n

Modifiche ed integrazioni alle Condizioni di Assicurazione

garanzie entrano in vigore alle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte della Società della documentazione richiesta.

b) per capitali assicurati superiori a 250.000 euro o in ogni caso se il buono stato di salute dell'Assicurando non è comprovato secondo quanto previsto in Convenzione, le garanzie entrano in vigore alle ore 00 della data di decorrenza indicata della scheda di polizza oppure, se successiva, della data di emissione indicata in scheda di polizza stessa o, in caso di richiesta di un soprapremio per la posizione individuale, della data in cui la Società riceve l'accettazione scritta del Contraente; detta accettazione deve essere inviata, pena decadenza, entro 10 giorni dalla richiesta del soprapremio.

La suddetta modalità si applica anche in caso di aumento del capitale assicurato per la posizione individuale, con riferimento all'entrata in vigore del solo incremento di garanzia.

La copertura assicurativa sulla singola posizione individuale si risolve di diritto al termine dell'anno assicurativo in cui l'Assicurato abbia perso i requisiti previsti dalla Convenzione (iscrizione a ruolo) o abbia manifestato la volontà di non rinnovare la copertura. Resta pertanto inteso che in caso di eventuale rinnovo automatico dell'assicurazione in queste fattispecie il sinistro non risulta mai indennizzabile e la Compagnia procederà al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Il rinnovo automatico dell'assicurazione non opera per gli Assicurati che abbiano superato i 75 anni di età: al termine del periodo di copertura durante il quale l'Assicurato avrà compiuto tale età, la relativa posizione individuale si estingue."

5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 11 – Foro competente - per le controversie relative al contratto è competente, oltre all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente ha la residenza o il domicilio, anche l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il beneficiario o gli aventi diritto hanno la residenza o il domicilio.
6. La documentazione indicata nell'allegato A – "Documentazione da presentare alla Società tramite il competente Intermediario incaricato in relazione alla causa del pagamento" – viene annullata e sostituita dalla seguente:
 1. certificato di morte;
 2. certificazione rilasciata da parte del Contraente attestante la qualifica per cui è stata stipulata la convenzione: Notaio iscritto a ruolo presso il Consiglio Notarile (con indicazione del numero di iscrizione) alla data del decesso;
 3. relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito dalla Società;
 4. originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'Atto Notarile di pubblicazione è l'ultimo o l'unico conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se il beneficio è attribuito agli eredi legittimi dell'assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano stati designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'Atto Notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del DPR 445/2000) che ha validità unicamente tra privati e organi della Pubblica Amministrazione.

IL CONTRAENTE